

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1738

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati VITI, MALFATTI, D'AIMMO, PROVANTINI,
FINCATO, PETROCELLI, SAVINO, RADI, SCHETTINI, MICHELI,
CIOCIA e MICHELINI**

(V. Stampato Camera n. 453)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 1989*

—————
Istituzione di uffici scolastici regionali
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

Art. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. La tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella A.

3. La tabella dei ruoli e delle relative dotazioni organiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella B.

4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici

interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a L'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, assume la denominazione di ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede a Torino.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni per il 1991, e in lire 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Qualifica	Unità
—	—
Dirigente superiore	3
Primo dirigente amministrativo	3
Primo dirigente di ragioneria	3

TABELLA B

Qualifica	Unità
—	—
VII	15
VI	15
IV	24
II	6